

	<p>Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106</p>		11	12/02/2024
---	---	--	----	------------

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMM.NE COMUNALE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E LODI VECCHIO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. GIUR. C POSIZIONE EC. C1, APPROVATA CON DELIB. G.C. N. 56 DEL 31/05/2023

L'anno 2024 addì 12 del mese di Febbraio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze, il Commissario straordinario, Dott.ssa Sara Morrone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario Comunale, ANDREASSI dott. Giovanni, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, ha adottato la seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMM.NE COMUNALE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E LODI VECCHIO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. GIUR. C POSIZIONE EC. C1, APPROVATA CON DELIB. G.C. N. 56 DEL 31/05/2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n. 56 del 31/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al Servizio Tecnico del Comune di Tavazzano con Villavesco – Approvazione atti commissione esaminatrice" con la quale è stata approvata la relativa graduatoria di merito;

EVIDENZIATO che il Comune di Tavazzano con Villavesco ha assunto alle proprie dipendenze il candidato risultato primo in graduatoria;

VISTE le richieste del Comune di Lodi Vecchio in data 22/05/2023 Ns. prot. n. 6321 del 22/05/2023 e in data 07/08/2023 Ns. prot. n. 10171 dell'8/8/2023, di utilizzo della graduatoria approvata con la sopra citata deliberazione GC n. 56 del 31/05/2023;

VISTA, la nota del Ns. Ente in data 17/10/2023 Prot. n. 13110, con la quale si riscontravano le richieste sopra citate, comunicando che l'utilizzo della graduatoria poteva essere accettata successivamente alla conclusione del periodo di prova del candidato vincitore e assunto dall'Ente;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione";

VISTO l'art. 3, comma 61 della Legge 24.12.2003 n. 350 che prevede, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24.12.2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

RICHIAMATA, inoltre, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013 e, in particolare, l'art. 2 il quale stabilisce che "in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo...che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria...";

RICHIAMATA la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19.05.2011 n. 864 in cui il collegio chiarisce che l'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine di utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui

opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal consiglio comunale ex art 30 del Tuel;

RICHIAMATO, altresì, il parere del 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell'autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, di conseguenza, risulta sicuramente sufficiente una delibera adottata dalla Giunta Comunale che approvi l'accordo fra le due amministrazioni per l'utilizzo della graduatoria approvata da una di esse;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.02.2021 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti del comparto funzioni locali", con la quale si è provveduto a disciplinare le procedure per attingere a graduatorie di concorsi approvate da altri enti, previo accordo tra le parti;

TENUTO CONTO che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n.5/2013 e dal parere della sezione Regionale Umbria della Corte dei Conti n. 124/2013, l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria; l'utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi, attuando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

ATTESO:

- che la L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 361 a 362-ter ed al comma 365 dell'art.1 della L. n. 145/2018, che avevano posto limiti all'utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi comprese le graduatorie di altri enti;
- che, allo stato attuale, sono pertanto pienamente vigenti applicabili le disposizioni sopra richiamate, in ordine alla possibilità di scorrere le graduatorie di altri enti, nei limiti temporali di validità delle stesse;
- che la sentenza 15 marzo 2021 n. 680, Tar Campania, Salerno, secondo la quale *"per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni non rileva che il concorso originario sia stato bandito per posizioni a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale, sempre che il profilo ricercato sia equivalente"*;
- che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

CONSIDERATO che l'accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall'art.15 della Legge 241/90, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all'organizzazione degli uffici e servizi e delle assunzioni;

VISTA la bozza di accordo tra l'Amministrazione Comunale di Tavazzano con Villavesco (LO) e l'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio (LO) per l'utilizzo della graduatoria degli idonei relativa al concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico, (categoria giuridica C posizione economica C1), a tempo indeterminato e pieno, approvata con deliberazione G.C. n. 56 del 31/05/2023, composta da nr. 4 articoli e allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, in particolare il Titolo III (Ordinamento professionale) il quale ha previsto un nuovo modello di classificazione dove la ex categoria giuridica C posizione economica C1 è stata inserita nell'Area degli Istruttori;

DATO ATTO, pertanto, che il nuovo profilo professionale risulta: Istruttore Servizi Tecnici area degli Istruttori;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità reso dal Segretario Comunale Reggente ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Delibera

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono di seguito riportate, la bozza di accordo tra l'Amministrazione Comunale di Tavazzano con Villavesco (LO) e l'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio (LO) per l'utilizzo della graduatoria degli idonei relativa al concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/05/2023, composta da nr. 4 articoli e allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** al Commissario Straordinario la sottoscrizione dell'accordo in argomento in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di Lodi Vecchio (LO);
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.;
5. **DI DARE** comunicazione dell'avvenuto convenzionamento con il Comune di Lodi Vecchio, tramite pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Segretario Comunale Reggente
dott. Giovanni Andreassi

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;

DELIBERA

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ACCORDO TRA IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) E IL COMUNE DI LODI VECCHIO (LO) PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMIPER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 56 DEL 31/05/2023.

TRA

Il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), con sede in Piazzale 24 Novembre 1, Tavazzano con Villavesco – codice fiscale 84503320156, rappresentato dalla Dott.ssa Morrone Sara, Commissario Straordinario del Comune di Tavazzano con Villavesco nominata con DPR del 28/09/2023 che agisce in nome e per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco;

E

il Comune di Lodi Vecchio, con sede in Piazza V. Emanuele II n. 25, Lodi Vecchio - codice fiscale 84502880150, rappresentato dal Sig. Felissari Lino Osvaldo, Sindaco pro tempore del Comune di Lodi Vecchio che agisce in nome e per conto del Comune di Lodi Vecchio;

Richiamato l'articolo 9 della legge 16/01/2003, nr. 3 che, sull'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità ed i criteri con i quali le amministrazioni potevano ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

Visto l'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003 n. 350 che così recita *"... In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;

PREMESSO:

- che la suddetta disposizione legislativa consente ai comuni interessati di realizzare evidenti economie di procedure amministrative ed anche di risorse pubbliche, con la riduzione dei tempi occorrenti alla copertura dei posti, offrendo nel contempo possibilità di impiego più ampie per i concorrenti che partecipano ad un'unica procedura di selezione;
- che su quesito in ordine al fatto se, *"stante l'urgenza di provvedere, il comune può comunque attingere da graduatorie in corso di validità presso qualsiasi comune"* l'ANCI, con risposta in data 06/02/2004, dopo aver rilevato che l'ufficio personale del Comune richiedente *"intende utilizzare quanto disposto dall'art. 3, comma 61 della legge 350/2003, utilizzando la graduatoria in corso di validità presso un altro Comune"* conclude che dopo i necessari adempimenti procedurali ed attivata la convenzione *"l'Ente potrà procedere all'assunzione utilizzando la graduatoria dell'altro Ente per pari categoria e profilo professionale"*, con ciò mostrando che l'accordo può avvenire anche per graduatorie già approvate ed in corso di validità;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza nr. 864 del 19/05/2011, ha stabilito che l'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 non fa *"alcun riferimento ad alcuna convenzione ma unicamente al "previo accordo", concetto che implica l'intesa e il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il suddetto utilizzo"*;

- che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica nr. 6351 del 13/3/2004, ritiene sia possibile *“utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”*;
- che, ai sensi della deliberazione 124/2013/PAR della Corte dei Conti per l’Umbria ciò che rileva non è tanto la data in cui le amministrazioni interessate devono raggiungere il previo accordo, quanto piuttosto che l’accordo stesso si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del poter di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti;
- che la circolare nr. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha stabilito che il *“previo accordo tra le amministrazioni interessate”* può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, così come affermato in precedenza anche dalla suddetta Corte dei Conti — sezione regionale di controllo per l’Umbria;
- che, pertanto, l’accordo fra le Amministrazioni interessate può avvenire sia prima dell’indizione del concorso che a graduatoria già formata e che lo stesso può essere sia di carattere generale (cioè far riferimento ad accordo per la generalità delle procedure concorsuali) che riferito a singole graduatorie;
- che il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) ha bandito la procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, la cui graduatoria finale è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/05/2023;
- che le Giunte Comunali di Tavazzano con Villavesco (LO) e di Lodi Vecchio, rispettivamente con deliberazioni n. _____ del _____ e n. _____ del _____ hanno approvato lo schema di accordo per l’utilizzo, da parte del Comune di Lodi Vecchio, della graduatoria degli idonei derivante dall’espletamento della procedura di concorso pubblico in oggetto, demandando la sua sottoscrizione alle persone sopra indicate;

VISTO il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, in particolare il Titolo III (Ordinamento professionale) il quale ha previsto un nuovo modello di classificazione dove la ex categoria giuridica C posizione economica C1 è stata inserita nell’Area degli Istruttori;

DATO ATTO, pertanto, che il nuovo profilo professionale risulta: Istruttore Servizi Tecnici area degli Istruttori;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

le parti approvano la premessa come sopra quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo e danno atto che tale accordo non comporta alcuna spesa a carico dei Bilanci degli Enti interessati ma unicamente l’impegno all’utilizzo della graduatoria concorsuale vigente.

Art.1 - Oggetto e finalità dell’accordo

Il presente accordo fra il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) ed il Comune di Lodi Vecchio ha per oggetto l’utilizzo della graduatoria degli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C posizione economica C1, da assegnare al Servizio Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/05/2023. Le finalità che, con la stipulazione del presente accordo, si intendono perseguire sono:

- La funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, secondo i canoni dell’art. 91 del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali e la ripartizione degli oneri;
- L’offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampie presso più enti, attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
- La copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche, nel profilo considerato;

Art.2 - Gestione e Utilizzo della graduatoria

Il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) fornisce al Comune di Lodi Vecchio (LO) la suddetta graduatoria degli idonei a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di Istruttore Tecnico (ex categoria giuridica C, posizione economica C1), approvata con deliberazione G.C. n. 56 del 31/05/2023;

Il Comune di Lodi Vecchio utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei in base al fabbisogno di personale. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Lodi Vecchio (LO) espresso dal candidato idoneo all'uopo individuato non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo.

Il Comune di Lodi Vecchio (LO) provvede direttamente alla chiamata del candidato, e comunica al Comune di Tavazzano con Villavesco, entro cinque giorni dall'assunzione, il nominativo della persona assunta.

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni, vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale previsti dall'art. 39 della L. n.449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente. Il Comune di Tavazzano con Villavesco è estraneo a qualsiasi procedimento, adempimento e valutazione tecnico-giuridica in merito ai presupposti ed alle condizioni legittimanti la costituzione di rapporti di lavoro con i soggetti inseriti nella citata graduatoria, da parte del Comune di Lodi Vecchio.

Il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) e il Comune di Lodi Vecchio daranno comunicazione dell'avvenuto convenzionamento, tramite pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE — BANDI DI CONCORSO ed in calce alla graduatoria del concorso in oggetto.

Art. 3 – Validità e durata

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante di ciascun ente. Il presente accordo avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito determinata dalla normativa vigente in materia.

Il Comune di Tavazzano con Villavesco si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente accordo, sia per ragioni organizzative, sia per presunte irregolarità nell'utilizzo della graduatoria da parte dell'ente utilizzatore.

Art.4 – Norme finali

Per quanto non previsto in questo accordo, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n. 642 del 26/10/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25/10/1972, n.634 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____

Per il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) _____

Per il Comune di Lodi Vecchio (LO) _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
MORRONE dott.ssa Sara

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **13/02/2024** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **13/02/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni
